

## AVVISO

**1\_AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI RICORSO:** la Sezione Terza del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con Ordinanza Collegiale n. 4606/2025, pubblicata in data 27/05/2025, resa sul ricorso in appello R.G. N. 8424/2024, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria finale definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n.8 operatori socio sanitari, riservato ai sensi dell'art. 20 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii., (impugnata con ricorso di primo grado e successivi motivi aggiunti, entrambi ricorsi, già oggetto di notifica per pubblici proclami), mediante notifica per "pubblici proclami" da pubblicare sul sito web dell'Amministrazione resistente, con le modalità indicate con la predetta ordinanza.

**2\_NOME DEL RICORRENTE:** sig. Ratto Vincenzo, nato a S. Maria Capua Vetere il 10/06/1979, c.f. RTTVCN79H10I234U;

### **3. LE AMM.NI INTIMATE SONO:**

- Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Caserta alla via Unità italiana n. 28, c.f. P. IVA 03519500619;

- Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale con sede in Napoli alla via Santa Lucia, n.81;

nonché contro il controinteressato



**4\_LA SENTENZA IMPUGNATA:** sentenza n. 5126/2024, pubblicata in data 27/09/2024 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sezione Quinta, con la quale è stato respinto il ricorso contraddistinto con R.G. n. 5404/2023;

### **5. SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME**

#### **- IN FATTO**

L'Azienda Sanitaria Locale di Caserta ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato – per quanto qui ci interessa - di n.8 operatori socio sanitari, riservato ai sensi dell'art. 20 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii., giusta delibera n. 483 del 17/3/2023.

Il bando di concorso, richiamando i requisiti di partecipazione richiesti dall'art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017 e ss.mm.ii. ha previsto che il candidato dovesse:

a) risultare titolare, successivamente alla data del 28/08/2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l'ASL Caserta che bandisce il concorso;

b) aver maturato, alla data del 31/12/2022, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01/01/2015 al 31/12/2022), presso l'ASL Caserta o presso diverse amministrazioni del S.S.N. o presso IRCCS e IZS. In tale requisito di anzianità è possibile sommare periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di rapporto, purché riferiti alla medesima attività. Inoltre, in merito ai requisiti specifici di ammissione per il profilo di Operatore Socio-Sanitario: "Assolvimento dell'obbligo scolastico o Diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente ad attestato di qualifica professionale di OSS, rilasciato ai sensi della Legge 21/12/1978, n. 845"

Essendo in possesso dei requisiti previsti dal Bando, l'appellante ha presentato la propria domanda di partecipazione.

Con la deliberazione n.1611 del 20/9/2023, l'Azienda sanitaria resistente ha escluso l'appellante dalla procedura, affermando tale motivazione: "Non in possesso del requisito di cui alla lettera b) ex art.20, comma 2, d.lgs. 75/2017 e ss.mm.ii., in quanto il servizio è prestato in profilo diverso da quello a concorso".

L'appellante ha contestato immediatamente tale esclusione, ma senza ottenere riscontro, sicché ha deciso di proporre il ricorso avverso tale provvedimento, impugnandolo e contestandolo, unitamente ai successivi atti e/o provvedimenti adottati dell'Asl.

Nel corso del giudizio, l'ASL emanava anche la graduatoria definitiva, dichiarando i vincitori del concorso.

Anche tale graduatoria veniva impugnata con il ricorso per motivi aggiunti.

Il ricorso è stato iscritto a ruolo presso il Tar Campania Napoli, contrassegnato con rgn. 5404/2023 ed assegnato alla Quinta Sezione.

Il TAR con l'Ordinanza recante n.2426/2023 ha rigettato la domanda cautelare, pertanto, è stato proposto appello cautelare avverso tale Ordinanza di rigetto ed il Consiglio di Stato con Ord.za n. 564/2024 ha accolto l'appello.

Nelle more del giudizio l'ASL resistente ha concluso il concorso mediante la pubblicazione della deliberazione del direttore generale n. 2162 del 21.12.2023, unitamente alla graduatoria finale, con cui ha nominato i vincitori del concorso. Avverso tali provvedimenti il ricorrente Ratto Vincenzo ha proposto ricorso per motivi aggiunti.

Celebratasi l'udienza pubblica, in data 27/9/2024 veniva pubblicata la sentenza di rigetto del TAR Campania n. 5126/2024, impugnata con ricorso in appello.

- **MOTIVI DI DIRITTO:**

**1) VIOLAZIONE DELL'ART. 2, 3, 88 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, DELL'ART. 113, 115, 116, 132, DEL C.P.C.. VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART, 20 DEL D.LGS. N. 75/2017. DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI DOCUMENTI.**

Preliminarmente, i giudici partenopei chiariscono e ribadiscono la distinzione tra il comma 1 e il comma 2 del ciato articolo 20, sottolineando che l'assunzione diretta è prevista dal comma 1, mentre l'assunzione mediante reclutamento pubblico è prevista dal comma 2. Gli stessi precisano e chiariscono, altresì, che il "superamento del precariato" deve essere perseguito valorizzando la professionalità acquisita", come prevede la stessa norma, ed in ragione di ciò, all'esito dell'attività interpretativa ed applicativa della stessa, affermano che sia la procedura di cui al comma 1 che quella di cui al comma 2 richiedono entrambi l'esperienza lavorativa maturata nella medesima attività del posto da ricoprire.

I Giudici concludono poi: "Ne consegue la necessità, in ogni caso, di corrispondenza della qualifica/profilo ricoperti con il rapporto di lavoro flessibile con quelli di cui ai posti messi a concorso, non essendo invece sufficiente la mera titolarità di un rapporto di lavoro flessibile, quale che sia e per qualsivoglia qualifica, con l'amministrazione che indice la procedura e la prescritta durata del rapporto di lavoro flessibile; Diversamente, si aprirebbe la possibilità alla stabilizzazione di personale a tempo determinato del tutto avulsa dalla valorizzazione dell'esperienza di arricchimento conseguita nello svolgimento dell'attività precaria, giustificandosi in astratto l'assunzione con tale modalità preferenziale ai ruoli sanitari anche a soggetti che abbiano prestato attività affatto eccentrica rispetto al profilo professionale da ricoprire". Tale conclusione a cui giungono i giudici non è affatto condivisibile! È indiscutibile il fatto che lo scopo dell'art. 20 del D. lgs 75/2017 sia quello di perseguire la stabilizzazione del personale precario attraverso una valorizzazione delle professionalità da tempo maturate e

poste al servizio delle Pubbliche Amministrazioni, ma è altrettanto indiscutibile il fatto che il legislatore al comma 2 non ha specificato – contrariamente al comma 1 – il requisito della corrispondenza tra il profilo contrattuale e l’esperienza maturata nella “medesima attività” ai fini dell’ammissione alla procedura di stabilizzazione. Infatti tra il comma 1 e il comma 2 vi è una sostanziale differenza nella procedura di stabilizzazione: il comma 1 prevede l’assunzione diretta di personale precario già reclutato; mentre il comma 2 prevede l’indizione di una procedura concorsuale aperta anche all’esterno. E questa netta differenza è alla base della diversa previsione dei due commi, ove il Legislatore ha previsto espressamente il requisito della “medesima attività” solo ed esclusivamente per l’assunzione diretta di cui al comma 1; mentre per il comma 2 non ha previsto tale elemento tra i requisiti di ammissione alla procedura.

In particolare, dalla lettura del comma 1, lettera b) si evince chiaramente che il requisito della “medesima attività” è riferito solo alla procedura di reclutamento a tempo determinato. Tale norma recita testualmente : “b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;”. E questo è un passaggio fondamentale che è sfuggito ai giudici di prime cure. A riguardo il Legislatore ha concesso la possibilità alle amministrazioni di bandire concorsi riservati nella misura massima del 50% dei posti messi a concorso a favore degli stabilizzandi. Ragion per cui l’ipotesi di cui al comma 2, essendo un concorso riservato solo nella misura massima del 50% dei posti, non può prevedere l’introduzione di un requisito limitativo all’accesso per il restante 50%. L’eccezione alla regola dell’accesso mediante concorso pubblico prevista per la stabilizzazione del personale precario, è, nel caso del comma 2, limitato al 50 % dei posti. Pertanto, il ragionamento dei giudici amministrativi non è affatto condivisibile, atteso che gli stessi estendono l’eccezione a tutti i posti messi a concorso. La norma, sul punto, non prevede in alcun modo il requisito della medesima attività ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale.

**2)VIOLAZIONE DELL’ART. 2, 3, 88 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, DELL’ART. 113, 115, 116, 132, DEL C.P.C.. VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL’ART, 20 DEL D.LGS. N. 75/2017. DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI DOCUMENTI.**

I giudici amministrativi partenopei aggiungono e specificano in sentenza quanto segue: “Ne consegue la necessità, in ogni caso, di corrispondenza della qualifica/profilo ricoperti con il rapporto di lavoro flessibile con quelli di cui ai posti messi a concorso, non essendo invece sufficiente la mera titolarità di un rapporto di lavoro flessibile, quale che sia e per qualsivoglia qualifica, con l’amministrazione che indice la procedura e la prescritta durata del rapporto di lavoro flessibile;”. Secondo la loro visione, a prescindere (... in ogni caso ...) dal requisito della “medesima attività”, quello che è indispensabile è la corrispondenza tra il profilo ricoperto con il rapporto flessibile e quello messo a concorso. Cioè per poter partecipare alla stabilizzazione occorre che il soggetto sia stato assunto a tempo determinato, e che quindi abbia sottoscritto contratti di lavoro, per lo stesso profilo dei posti messi a concorso. Tale affermazione si pone in netto contrasto con la norma stessa per tutto quanto in precedenza riferito. Pertanto è del tutto contrastante con i principi normativi qui esaminati la sentenza emessa dal tar Campania Napoli, la quale pone al centro del procedimento di stabilizzazione la “contrattualistica”, ovvero il profilo contrattuale ricoperto, marginalizzando l’esperienza acquisita.

PER L’EFFETTO DEVOLUTIVO DELL’APPELLO, SI PROPONGONO DI SEGUITO I MOTIVI GIÀ DEDOTTI IN PRIMO GRADO. “MOTIVI

1) VIOLAZIONE ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E QUINDI DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 75/2017 SS.MM.II. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI.

Il bando di concorso tra i requisiti di ammissione richiama quelli previsti dall'art. 20, comma 2, del d. lgs n. 75/2017 ss.mm.ii. e alla lettera b) prevede quanto segue: "aver maturato, alla data del 31/12/2022, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01/01/2015 al 31/12/2022), presso l'ASL Caserta o presso diverse amministrazioni del S.S.N. o presso IRCCS e IZS. In tale requisito di anzianità è possibile sommare periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di rapporto, purché riferiti alla medesima attività". Ebbene il ricorrente possiede tale requisiti, avendo maturato almeno i tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01/01/2015 al 31/12/2022) alle dipendenze dell'ASL di Caserta.

2. VIOLAZIONE ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E QUINDI DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 75/2017 SS.MM.II. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

La motivazione offerta dall'ASL nella parte in cui dispone l'esclusione "[...] in quanto il servizio è prestato in profilo diverso da quello a concorso" è illegittima in quanto il bando di concorso non contempla tale specifico ulteriore requisito.

La normativa in esame non prevede affatto, ai fini dell'ammissione, che, il requisito dell'anzianità, debba essere stato maturato nel medesimo profilo messo a concorso, ossia di OSS.

Per cui è evidente l'errore di valutazione e di istruttoria commessa dall'ASL resistente. Ne consegue, dunque, l'illegittimità degli atti impugnati che devono essere annullati.

3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E QUINDI DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 75/2017 SS.MM.II. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. LE MANSIONI DI O.S.S. EFFETTIVAMENTE SVOLTE.

Il ricorrente, seppur trasferito alle dipendenze dell'ASL come Operatore socio assistenziale (Osa), è sempre stato inquadrato nel profilo professionale di O.S.S.

Ma non solo!

In ogni caso e a prescindere dall'inquadramento formale, il ricorrente nel corso di questi ultimi otto anni (per limitarci al periodo previsto dal bando) ha effettivamente svolto l'attività di OSS.

Anche sotto tale profilo, quindi, la motivazione assunta dall'ASL con cui ha disposto l'esclusione del ricorrente è del tutto infondata, la quale non ha valutato il servizio effettivamente prestato dal sig. Ratto in questi ultimi otto anni, nonché illegittima in quanto contrastante con la lex specialis e con la normativa nazionale di riferimento e con la ratio ispiratrice della stessa.

Alla luce di ciò è innegabile il diritto del ricorrente ad essere ammesso al concorso in esame in ragione della ratio della procedura concorsuale in oggetto che mira al superamento del precariato con la valorizzazione dell'esperienza effettivamente maturata come indicato anche nella Circolare n.3/2017 del Ministero per la

semplificazione nella pubblica amministrazione con cui sono stati forniti indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

In particolare, in merito all'art. 20 ("Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni") la suddetta Circolare chiarisce che tale norma mira "ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime."

Anche per tali motivi, dunque, gli atti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati.

\*.\*.\*

## **6. INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI INSERITI IN GRADUATORIA**

definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n.8 operatori socio sanitari, riservato ai sensi dell'art. 20 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii. indetto dall'ASL di Caserta con delibera n. 483 del 17/3/2023, è approvata con deliberazione del direttore generale n. 2162 del 21/12/2023, di cui si allega anche il file della graduatoria in formato in pdf:

- N. 1 MORLANDO MARIA LUISA, NATA IL 19/09/1981, 65,396;
- N. 2 DI MAURO ELEONORA, NATA IL 04/08/1982, 64,255;
- N. 3 DI VICO ERMELINDA, NATA IL 31/05/1971, 62,79;
- N. 4 TREVIGLIO CARMELA, NATA IL 23/09/1977, 62,416;
- N. 5 ORLANDO ALESSANDRA, NATA IL 15/09/1990, 62,101;
- N. 6 IODICE VINCENZO, NATO IL 27/12/1978, 61,14;
- N. 7 DANIELE GIOVANNI, NATO IL 31/10/1987, 60,93;
- N. 8 FEVOLA EMILIA, NATA IL 19/11/1980, 60,7;
- N. 9 LECCE ANNUNZIATA, NATA IL 24/11/1968, 60,66;
- N. 10 NEGRO MICHELINA, NATA IL 30/03/1986, 57,77;
- N. 11 SCALZONE LUISA, NATA IL 25/06/1972, 57,51;
- N. 12 MARTUCCI ANNA MARIA, NATA IL 05/10/1969, 55,305;
- N. 13 LUCARIELLO IMMACOLATA, NATA IL 01/05/1985, 54,81;
- N. 14 PERONE MASSIMO, NATO IL 15/06/1974, 54,1;
- N. 15 DE BIASE BARBARA, NATA IL 04/08/1979, 53,072;
- N. 16 SPERANZA ELENA, NATA IL 02/12/1961, 52,982;
- N. 17 NATALE ELISABETTA, NATA IL 13/08/1975, 52,568;
- N. 18 RICCIARDONE PAOLA TERESA, NATA IL 14/06/1979, 52,483;
- N. 19 SALMA ALESSANDRO, NATO IL 29/04/1982, 52,48;
- N. 20 STELLATO CESARE, NATO IL 04/01/1976, 52,47;
- N. 21 DE CHIARA ANTONIETTA, NATA IL 01/07/1970, 52,425;
- N. 22 DI FRAIA NICOLA, NATO IL 21/03/1993, 51,622;
- N. 23 GAGLIONE ANTONIETTA, NATA IL 06/06/1975, 51,59;
- N. 24 GRILLO CARLA, NATA IL 19/06/1977, 51,306;
- N. 25 BARBATO LUCREZIA, NATA IL 06/01/1963, 50,376;
- N. 26 CIVITELLA GIUSEPPE, NATO IL 31/10/1965, 48,955.

7. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo, attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sezione "Consiglio di Stato – attività giurisdizionale".

8. La presente pubblicazione per pubblici proclami viene, quindi, effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 4606/2025 della Sezione Terza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, depositata in data 27 maggio 2025, sul ricorso R.G. n. 8424/2024.

**9\_ Si avverte che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato.**